

IP101 - VALPADANA COSTRUZIONI

Provvedimento n. 22116

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 febbraio 2011;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 21543 dell'8 settembre 2010, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella diffusione a mezzo stampa e *Internet* di messaggi pubblicitari suscettibili di indurre in errore i destinatari riguardo alle caratteristiche dei servizi offerti dal professionista, posta in essere da Valpadana Costruzioni S.r.l. dal dicembre 2008 e, relativamente ai messaggi diffusi via *Internet*, tuttora in corso;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con provvedimento n. 21543 dell'8 settembre 2010, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione a partire dal mese di dicembre 2008 di messaggi pubblicitari a mezzo stampa e *Internet* volti a promuovere l'acquisto di immobili ad uso abitativo, risultava scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. In particolare, dalle evidenze istruttorie era emerso che, contrariamente a quanto i messaggi lasciavano intendere, il professionista non gestiva in proprio tutte le fasi della filiera produttiva dell'edilizia abitativa (acquisto delle aree edificabili, progettazione, costruzione e commercializzazione degli immobili). Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale, nonché ha disposto che la società Valpadana Costruzioni S.r.l. pubblicasse sulla *home page* del proprio sito *Internet* www.valpadanacostruzioni.it, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione del citato provvedimento e per un periodo di sessanta giorni, una dichiarazione rettificativa ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo.

Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 28 gennaio 2011, è emersa la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed in particolare è emerso che è proseguita la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli sul sito *Internet* www.valpadanacostruzioni.it. Inoltre, non risulta essere stata pubblicata la dichiarazione rettificativa disposta dall'Autorità.

I predetti messaggi pubblicitari, di cui è proseguita la diffusione, presentano il medesimo profilo di scorrettezza già accertato.

Il citato provvedimento n. 21543 dell'8 settembre 2010 risulta comunicato al professionista in data 20 settembre 2010.

Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta è stata nuovamente posta in essere successivamente alla notifica del provvedimento sopra citato e risulta ancora in essere. Inoltre, risulta che non è stata pubblicata la dichiarazione rettificativa disposta dall'Autorità.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 21543 dell'8 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Valpadana Costruzioni S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 21543 dell'8 settembre 2010;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bianca Maria Cammino;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità dai legali rappresentanti Valpadana Costruzioni S.r.l., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà